

STATUTO

dell'ASSOCIAZIONE GENITORI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELLA

REGIONE CAMPANIA LAURA ROLANDI in breve (A.G.O.P. CAMPANIA)

Art. 1) - Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita presso il Servizio di Oncologia Pediatrica - Dipartimento Assistenziale di Pediatria della II Università degli Studi di Napoli, l'ASSOCIAZIONE GENITORI ONCOLOGIA PEDIATRICA DELLA REGIONE CAMPANIA LAURA ROLANDI in forma abbreviata "A.G.O.P. CAMPANIA" - ente del terzo settore - svolgente attività nel settore di Assistenza sociale e socio-sanitaria, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni del codice civile in quanto compatibili

L'Associazione ha durata illimitata

L'Associazione ha sede in Napoli, Via Luigi De Crecchio n. 2.

Art.2 - Attività

L'Associazione AGOP CAMPANIA - ente del Terzo Settore, esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui art.5, comma 1 del Dlgs. 117/2017, nello specifico:



1) Promuovere ogni tipo di iniziativa atta a migliorare l'assistenza e la cura dei pazienti di età pediatrica affetti da patologia onco-ematologica;

2) Promuovere iniziative per il miglioramento dei rapporti tra genitori - medico di famiglia - medici del Centro di oncologia pediatrica;

3) Promuovere l'informazione relativa alla patologia pediatrica oncologica;

4) Stimolare e promuovere la ricerca scientifica nel campo dell'oncologia pediatrica;

5) Promuovere rapporti di collaborazione con Istituzioni oncologiche pediatriche nazionali ed estere;

6) Diffondere l'informazione sulle strutture pediatriche campane di assistenza ai pazienti affetti da malattia oncologica;

7) Stimolare gli Enti al miglioramento delle strutture ambulatoriali e di degenza per una corretta assistenza ai pazienti di età pediatrica affetti da patologia onco-ematologica;

8) Far partecipare in concreto gli Enti pubblici e privati nonché i cittadini alla soluzione dei problemi riguardanti i pazienti in età pediatrica affetti da malattia oncologica.

E' vietato lo svolgimento di attività diverse da quelle indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo i casi previsti dalla legge, nonché quello di cui al successivo articolo 13, e la quota necessaria per la partecipazione alle attività di sodalizi federali nazionali fra associazioni similari qualora l'Associazione decida di aderirvi

Art.3 - Attività diverse


L'Associazione può esercitare ai sensi dell'art. 6 del Dlgs. 117/2017 attività diverse, purchè risultino secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 del Dlgs. 117/2017 e siano svolte secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti applicativi del Dlgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione - Consiglio Direttivo

Art. 4 - Associati

Sono Soci Effettivi gli intervenuti all'atto costitutivo ed i familiari dei pazienti onco-ematologici che aderiscono all'Associazione e che, ammessi dal Consiglio Direttivo, versino la quota sociale annua.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare Soci Onorari e Benemeriti. Sono Soci Onorari le persone che hanno acquisito i conosciuti meriti di carattere scientifico in campo di



onco-ematologia pediatrica.

Sono soci Benemeriti le persone o le Istituzioni che si sono distinte per aver apportato un sostanziale impulso alle attività dell'Associazione.

Tutte le categorie di Soci hanno diritto di intervenire e votare nelle Assemblee.

I Soci possono sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con il 31 dicembre dell'anno in corso.

La qualità di Socio non è trasmissibile e nessun diritto possono vantare i Soci ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.

Art. 5 - Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, di recedere secondo le modalità indicate all'art.4.

Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente statuto e dei regolamenti emanati, a versare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Gli associati avranno diritto di frequentare i locali

sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalita' associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneita' della partecipazione alla vita associativa.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali mediante consultazione diretta e/o estrazione di copie integrali o per estratto, a proprie spese.

Art. 6 - Organi


Tutte le cariche in seno all'Associazione sono elettive e non sono retribuite.

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Organo di Amministrazione;- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
- l'Organo di Controllo (eventuale)
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico (eventuale).

Art. 7 - Assemblea

Gli associati devono essere convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo o da persona dallo stesso a cio'



delegato almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, spedita a ciascun associato, contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Più in dettaglio, la convocazione va effettuata a mezzo di lettera raccomandata a/r spedita agli associati o consegnata a mano, o mediante fax, o posta elettronica o mediante pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione entro il predetto termine.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze:

- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone il numero;
- nominare e revocare, quando previsti, i componenti degli altri organi sociali;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio direttivo;

- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;

- approvare i regolamenti interni;

- deliberare su ogni questione demandata all'Assemblea per legge o portata su richiesta della stessa o del Consiglio Direttivo.

- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.


- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;

- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Ogni associato ha diritto ad un voto, che può essere esercitato da coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati; i soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.



L'Assemblea è presieduta dal Presidente oppure, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo da un socio nominato dall'Assemblea.

Il Presidente nomina un segretario.

Delle riunioni dell'Assemblea si redige un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza (fisica o per delega) di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti (fisicamente o per delega).

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi ad altro associato per iscritto. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Si applicano i commi 4 e 5, art.2372 del codice civile, in quanto compatibili.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la

devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea può svolgersi anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype o sistemi similari). In tal caso l'assemblea si terrà nel luogo di convocazione in cui devono trovarsi il Presidente e il Segretario della seduta.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto; le votazioni o espressioni di voto potranno avvenire anche per via telematica se e come predisposto all'atto della convocazione, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 8 - Organo di amministrazione - Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri eletti dall'Assemblea degli associati per la durata di cinque anni. Le cariche sono gratuite.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione successiva chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. Si provvede alla sostituzione soltanto nel caso in cui i consiglieri rimasti siano inferiori a cinque.

Il Consiglio nomina al suo interno un Presidente, un



Vice-presidente, un Tesoriere ed un Segretario.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'art 2382 del codice civile.

Il Consiglio si riunisce:

- a) ogniqualvolta il Presidente lo ritenga necessario;
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno da un terzo dei suoi membri;
- c) comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio e all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal vice-Presidente. In assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio si redige il relativo verbale su apposito registro, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il Consiglio:

- a) cura la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ad eccezione di quella prevista nelle competenze assembleari;
- b) fissa le norme per il funzionamento dell'Associazione;

- c) redige i bilanci preventivi e consuntivi e li presenta all'Assemblea;
- d) accoglie o respinge le domande di ammissione degli associati
- e) delibera in merito all'esclusione degli associati;
- f) predispone i regolamenti interni da sottoporre all'Assemblea.
- g) ratifica, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessita` ed urgenza;
- g) assume il personale strettamente necessario per la continuita` della gestione non assicurata dagli associati aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilita` previste dal bilancio;
- h) nomina e istituisce Comitati scientifici.

Il Presidente del Consiglio Direttivo cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo puo` riunirsi e conseguentemente deliberare anche tramite video-conferenza, utilizzando sistemi multimediali (es. Skype o sistemi similari). In tal caso la riunione si intendera` tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della seduta;

Il Consiglio Direttivo e` convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta, spedita a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo e dell'ora



della adunanza, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Più in dettaglio, la convocazione va effettuata a mezzo di lettera raccomandata a/r spedita ai membri del Consiglio Direttivo o consegnata a mano, o mediante fax, o posta elettronica o mediante pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione entro il suddetto termine.

I membri del Consiglio Direttivo decadono qualora sono assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Art. 9 - Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente, che e' anche presidente dell'Assemblea e' eletto dal Consiglio a maggioranza semplice. La carica e' gratuita.

Egli cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 14.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio.

In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

In caso di assenza, impedimento o di cessazione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice-presidente o, in sua assenza, dal componente del Consiglio più anziano di età'.

Art. 10 - Organo di Controllo

L'organo di controllo, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 comma secondo, del Codice Civile

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e le altre attività previste dall'art 30 del Dlgs 117/2017.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Revisione legale dei conti

L'organo di Revisione Legale dei conti, collegiale o monocratico, deve essere nominato dall'assemblea quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei



limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017. Le prestazioni del Collegio dei Revisori o Revisore Unico sono svolte gratuitamente.

Art. 12 - Il Tesoriere

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario. Il Tesoriere predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo; provvede alla tenuta dei libri contabili dell'associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo allo scadere del quinquennio. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. La carica è gratuita.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati, al disbrigo della corrispondenza, nonché è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Art. 14 - Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate.


Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 15 - Risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi dei privati;
- contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- raccolta fondi;
- entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art. 6 del Dlgs. 117/2017);
- introiti derivanti da convenzioni;



- contributi dall'Unione Europea;
- rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici e/o privati;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.

I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio direttivo.

Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o da chi è munito di procura speciale conferita dal Consiglio Direttivo.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 117/2017.

In caso di scioglimento dell'associazione o di estinzione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, ad altri enti del Terzo settore, secondo le indicazioni deliberate dall'assemblea, la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori, salva diversa destinazione imposta dalla legge ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 16 - Quota associativa

1. La quota associativa a carico dei soci e' fissata annualmente dall'Assemblea.

Essa non e' frazionabile ne' ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualita' di associato.

Gli associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea ne' prendere parte alle attivita' dell'Associazione. Essi, quindi, non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche associative.

Art. 17 - Scritture contabili e Bilancio

Ogni anno l'organo amministrativo redige i bilanci preventivo e consuntivo (rendiconti), secondo le modalita' stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i., da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che decidera' a maggioranza di voti. L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovra' predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attivita' istituzionale e quella relativa alle attivita'



direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

È compito del Consiglio Direttivo provvedere nei termini di legge al deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore dei bilanci corredati della documentazione necessaria. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 - Modifiche allo statuto

Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con i quorum indicati dal precedente art. 7.

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Consiglio Direttivo o da richiesta motivata di almeno 1/2 (un mezzo) dei soci.

Art.19 - Competenza

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Napoli.

Art. 20 Libri sociali

Ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 117/2017, l'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a - libro degli associati o aderenti;
- b - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- c - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo, e di eventuali altri organi.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo amministrativo. I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono che ne cura il puntuale aggiornamento

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando richiesta scritta al Presidente dell'organo interessato

Art. 21 - Registri



L'Associazione ove necessario provvederà ad iscriversi nei Registri delle Associazioni istituiti presso gli enti pubblici competenti.

Al fine di garantire i diritti di informazione e trasparenza, tutti i soci sono registrati all'interno di apposito Registro-Libro dei soci, tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Tutte le assemblee, verbali e delibere vengono registrate in apposito Libro-Quaderno dei Verbali tenuto a cura dell'organo di amministrazione, che ne cura il puntuale aggiornamento.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla vigente normativa in materia.

Le disposizioni di cui al D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) saranno efficaci dal termine previsto dall'art 104 comma 2 del Codice stesso.

Fino alla operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dalla iscrizione nei Registri Onlus.

L'utilizzo dell'acronimo AGOP CAMPANIA nella denominazione ed in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico è subordinato alla effettiva operatività del "Registro Unico Terzo Settore".

Firmato: Sebastiano Conte

Alfredo Limosani notaio (sigillo)




PAGINA PRIVA DI SCRITTURAZIONE

La presente copia è conforme al suo originale, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge e consta di facciate ventinove.

Capri, 11 giugno 2021

Alfredo Musola

